

S T U D I A J U R I D I C A
LXXXIX

MARIAGRAZIA RIZZI

*POENAM LEGIS
CORNELIAE... STATUIT*

L'APPORTO DELLA LEGISLAZIONE
IMPERIALE ALLO SVILUPPO DEL FALSO
IN ETÀ CLASSICA

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

S T U D I A J U R I D I C A
————— LXXXIX —————

COMITATO SCIENTIFICO

MIHAI BĂRBULESCU (ROMA & CLUJ-NAPOCA) – GIOVANNI BRIZZI (BOLOGNA)

NICOLAS CORNU THÉNARD (RENNES) – IVAN DI STEFANO MANZELLA (VITERBO)

EVELYN HÖBENREICH (GRAZ) – NICOLA PALAZZOLO (PERUGIA)

PEER-REVIEW: VALUTAZIONE POSITIVA DI DUE REFEREES SISTEMA DOUBLE-BLIND



NUMA & THE NYMPH.

*Re Numa Pompilio riceve le leggi dalla
Ninfa Egeria nella sua grotta (acquaforte
inglese di epoca vittoriana in stile Liberty).*

S T U D I A J U R I D I C A

————— LXXXIX —————

MARIAGRAZIA RIZZI

POENAM LEGIS
CORNELIAE... STATUIT

L'APPORTO DELLA LEGISLAZIONE IMPERIALE
ALLO SVILUPPO DEL FALSO IN ETÀ CLASSICA



«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Roma – Bristol

Mariagrazia Rizzi

*Poenam legis Corneliae... statuit.
L'apporto della legislazione imperiale
allo sviluppo del falso in età classica*

© 2020 «L'ERMA» di BRETSCHEIDER

Via Marianna Dionigi, 57 70 Enterprise Drive, Suite 2
00193 Roma – Italia Bristol, CT 06010 – USA
www.lerma.it lerma@isdistribution.com

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione
di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell'Editore

Sistemi di garanzia della qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Sistemi di gestione ambientale
ISO 14001:2015

Rizzi, Mariagrazia

Poenam legis Corneliae... statuit. L'apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica / Mariagrazia Rizzi. Roma : «L'ERMA» di BRETSCHEIDER, 2020. - 242 p. ; 24 cm. - (Studia Juridica ; 89)

ISSN 0081-6698

ISBN 978-88-913-2070-4 (Brossura)

ISBN 978-88-913-2073-5 (Pdf)

CDD 349.37

1. Diritto Romano

“L'OPERA è stata pubblicata con il contributo del Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca”

*A Sophie,
Georg*

...e Marie Curie

INDICE

INTRODUZIONE	Pag. 11
--------------------	---------

CAPITOLO I

LE *CONSTITUTIONES PRINCIPUM* DI EPOCA CLASSICA IN TEMA DI FALSO: MATERIALI E CLASSIFICAZIONI

1.1. Ricognizione delle fonti in tema di falso. Gli interventi imperiali nei <i>Digesta</i>	» 19
1.2. Le <i>constitutiones principum</i> nel <i>Codex</i>	» 21
1.3. Statuizioni imperiali in materia di falso nelle altre fonti giuridiche	» 23
1.4. Paternità e condotte punite	» 24
1.5. Giuristi e costituzioni imperiali	» 28
1.5.1. Marcianus (<i>libri institutionum; libri de publicis iudiciis</i>)	» 29
1.5.2. Callistratus (<i>libri quaestionum; libri de cognitionibus</i>) ...	» 34
1.5.3. Ulpianus (<i>libri disputationum; libri de officio proconsulis; libri ad edictum</i>)	» 37
1.5.4. Paulus (<i>liber singularis ad senatus consultum Libonianum; libri quaestionum; liber singularis ad senatus consultum Turpillianum</i>)	» 39
1.5.5. Modestinus (<i>liber singularis de enucleatis casibus; libri de poenis; libri de excusationibus</i>)	» 41
1.6. Riproduzione e citazione delle costituzioni imperiali	» 42
1.7. Tipologie di interventi imperiali	» 46
1.8. Citazioni di statuizioni imperiali e richiami a giurisprudenza e <i>senatus consulta</i>	» 50

CAPITOLO II

DE HIS QUI SIBI ADSCRIBUNT IN TESTAMENTO ALIENO TRA L'ETÀ DI CLAUDIO E QUELLA SEVERIANA

2.1. Introduzione: le costituzioni imperiali in tema di <i>aliquid sibi adscribere in testamento alieno</i>	» 53
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

INDICE

2.2.	D. 48.10.15pr: l' <i>edictum divi Claudii</i>	Pag. 55
2.3.	(Segue) I richiami all' <i>edictum divi Claudii</i> nelle altre fonti	» 58
2.4.	(Segue) L' <i>edictum divi Claudii</i> in rapporto al precedente <i>senatus consultum Libonianum</i>	» 61
2.4.1.	Estensione del <i>senatus consultum Libonianum</i> ai codicilli	» 65
2.4.2.	Estensione ai legati delle precedenti disposizioni limitate all'istituzione di erede	» 67
2.4.3.	Applicazione della sanzione criminale nel caso di inserimento di disposizioni nel testamento <i>contra voluntatem testatoris</i> e <i>dictante testatore</i>	» 69
2.4.4.	Introduzione, con l' <i>edictum divi Claudii</i> , della sanzione <i>ex lege Cornelia</i>	» 71
2.4.5.	Esclusione della <i>venia per ignorantia edicti</i>	» 73
2.5.	Altre costituzioni imperiali in tema di <i>sibi adscribere in testamento alieno</i> nei <i>Digesta</i> . D. 48.10.15.1: <i>subscriptio specialis, subscriptio generalis</i> e <i>venia imperiale</i>	» 77
2.6.	D. 48.10.15.3: <i>sibi libertatem adscribere</i> e <i>subscriptio</i> ...	» 82
2.7.	D. 48.10.11: l' <i>adscriptio</i> del figlio alla madre	» 87
2.8.	<i>Sibi adscribere in testamento alieno</i> nelle costituzioni del <i>Codex</i> . C. 9.23.1: <i>adscriptio sibi</i> da parte del figlio emancipato	» 88
2.9.	C. 9.23.2: <i>sibi adscribere</i> e codicilli	» 91
2.10.	C. 9.23.3: <i>sibi adscribere</i> e concessione della <i>venia</i>	» 93
2.11.	C. 9.23.4: <i>adscriptio sibi</i> del marito nel testamento della moglie	» 95
2.12.	C. 9.23.5: <i>sibi adscribere in testamento militis</i>	» 97
2.13.	Osservazioni di sintesi	» 100

CAPITOLO III

FALSO IN DOCUMENTI EXTRATESTAMENTARI NELLA LEGISLAZIONE ANTONINA E SEVERIANA

3.1.	Falso in documenti diversi dal testamento: documenti <i>cum signatione</i>	» 103
3.2.	Falso e documenti <i>sine signatione</i> . D. 48.10.31: <i>usus di instrumenta quae probari non possint</i>	» 104
3.3.	(Segue) L' <i>humanior</i> intervento dei <i>divi Fratres</i>	» 109
3.4.	D. 48.10.1.4: falso <i>in instrumentis suis</i> da parte del <i>praefectus Aegypti</i>	» 112

INDICE

3.5.	(Segue) Il decreto severiano	Pag. 117
3.6.	D. 48.10.29: l'inganno nei confronti del <i>praeses provinciae</i>	» 121
3.7.	Il falso documentale nelle costituzioni severiane conservate nel <i>Codex</i>	» 124
3.8.	C. 9.22.3(4): <i>usus</i> di falsi rescritti	» 131
3.9.	CTh. 9.19.4.1: <i>accusatio sine inscriptione</i>	» 136
3.10.	Osservazioni di sintesi	» 138

CAPITOLO IV

FALSO NELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN ETÀ TRAIANEA E ADRIANEA

4.1.	Introduzione: gli ambiti di falso in materia commerciale oggetto di interventi imperiali	» 141
4.2.	D. 48.10.21: vendita della stessa <i>res</i> a più persone attraverso differenti contratti	» 142
4.3.	(Segue) Falso e stellionato	» 146
4.4.	(Segue) Falso e <i>senatus consultum Turpilianum</i>	» 151
4.5.	(Segue) Il valore della statuizione adrianea	» 153
4.6.	Falso nel peso e nella misura	» 154
4.7.	La <i>lex Silia de ponderibus publicis</i>	» 154
4.8.	D. 47.11.6.1: Traiano e il falso nel peso e nella misura a detrimento dell'annona	» 156
4.9.	D. 47.11.6.2 e D. 48.10.32.1: l'intervento adrianeo	» 161
4.10.	Osservazioni di sintesi	» 170

CAPITOLO V

ALTRI INTERVENTI IMPERIALI DI EPOCA CLASSICA IN MATERIA DI FALSO

5.1.	Introduzione: panorama delle costituzioni imperiali	» 171
5.2.	Interventi imperiali in tema di <i>suppressio</i> e <i>subreptio testamenti</i>	» 171
5.3.	D. 48.10.7: <i>suppressio testamenti</i> e <i>manumissio</i> testamentaria	» 172
5.4.	C. 9.22.4(3): <i>subreptio testamenti</i> e accusa da parte del destinatario di legati disposti nel testamento falso	» 177
5.5.	D. 48.10.4: distruzione di codicilli da parte dell'istituito erede e <i>mors rei</i>	» 180

INDICE

5.6.	C. 9.6.2: <i>mors rei</i> e <i>accusatio</i> contro i correi	Pag. 183
5.7.	Giudizio criminale di <i>falsum</i> e giudizio civile. D. 5.3.5.1: concorso tra <i>iudicium publicum</i> e <i>hereditatis petitio</i>	» 185
5.8.	C. 9.22.2: <i>iudicium criminale</i> e <i>iudicatum civile</i>	» 188
5.9.	D. 42.1.33: <i>falsum testimonium dicere</i>	» 190
5.10.	Interventi imperiali in tema di falso personale. C. 9.22.1: <i>partus subiecti crimen</i>	» 196
5.11.	<i>Contrahere cum fisco</i> e rendiconto di tutori e curatori ...	» 202
5.12.	Osservazioni di sintesi	» 207
	RIFLESSIONI CONCLUSIVE	» 207
	BIBLIOGRAFIA	» 211
	INDICE DELLE FONTI	» 231

INTRODUZIONE

La *lex Cornelia testamentaria nummaria*¹, emanata da Silla² e databile probabilmente all'81 a.C.³, come noto aveva introdotto⁴ un

¹ È questa la denominazione ritenuta generalmente esatta in dottrina, sulla base di un passaggio di Cic. in *Verr.* 2.1.42.108. In altre fonti l'intervento sillano è designato come *lex Cornelia testamentaria* (D. 48.2.2; D. 43.5.3.6; D. 47.11.6.1; D. 48.10.30pr.; *Paul. Sent.* 5.25 rubr.; *Paul. Sent.* 5.25.1; Coll. 8.2.1; Coll. 8.5.1; Coll. 8.7.1; C.Th. 9.20.1; I. 4.18.7; C. 9.31.1.1) o *lex Cornelia de testamentis* (D. 48.1.1). Si trova altresì *lex Cornelia de falsis* (D. 48.10.1.4; *Paul. Sent.* 1.12.1; *Paul. Sent.* 4.7.1; *Paul. Sent.* 5.25.11; D. 48.10 rubr.; I. 4.18.7; C. 9.22 rubr.) e *lex Cornelia de falso* (C.Th. 9.19 rubr.). Sul punto si veda, per tutti, B. SANTALUCIA, *La legislazione sillana in materia di falso nummario*, in *Iura* XXX (1979), 1 nt. 1 (= *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 77 nt. 1), cui *adde*, più recentemente, M. MIGLIETTA, "Χρηματική - έγκληματική καταδίκη". *Giudizio civile e giudizio criminale nel tentativo di organizzazione sistematica della giurisprudenza bizantina. I. Parte generale*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese*, II, Padova 2012, 540 e nt. 77, ove ampia rassegna bibliografica, nonché I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017, 340 nt. 475, la quale correttamente evidenzia che tali differenti indicazioni della *lex* vanno spiegate col fatto che "era consueto indicare con apposita denominazione varie parti di una stessa legge ove il suo contenuto fosse particolarmente complesso".

² Sul falso antecedentemente alla legge sillana cfr. M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso nel diritto romano*, Padova 1991, 7 ss.

³ Secondo la datazione generalmente proposta in dottrina. Si rimanda, per la letteratura sino agli inizi degli anni '90, a M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 93 ss. L'autrice, a sua volta, pur ritenendo verosimile tale datazione, non esclude l'ipotesi, avanzata da una parte minoritaria della dottrina puntualmente richiamata dalla studiosa, che la normativa sillana possa essere leggermente posteriore all'81 a.C. Tra gli autori che più recentemente si sono occupati della datazione della *lex Cornelia testamentaria nummaria*, continua a essere prevalente l'indicata datazione dell'81 a.C. Si veda, per tutti, I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, cit., 341 e nt. 476. A una datazione compresa tra l'81 e il 79 a.C. pensa A. ARNESE, *Contraffazione e falsificazione nella Roma antica*, in *Annali del Dipartimento Jonico II* (2014), 15 ss.

⁴ Sul contenuto della *lex Cornelia testamentaria nummaria* si vedano in generale tra gli altri W. REIN, *Das Kriminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinian*, Leipzig 1844, 774 ss.; G. CARNAZZA RAMETTA, *Studio sul diritto penale dei romani*, Messina 1883 (Roma 1972), 189 s.; G. HUMBERT, s.v. *Falsum*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, II.2, Paris 1896, 962 ss.; C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Milano 1902 (Roma 1976), 393 ss.; E. COSTA, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna 1921, 110 ss.; E. LEVY, *Genetz und Richter im Kaiserlichen Strafrecht. Erster Teil. Die Strafzumessung*, in *BI-*

iudicium publicum e istituito la *quaestio de falsis* verosimilmente⁵

DR XLV (1938), 60 ss. (= *Gesammelte Schriften*, II, Köln – Graz 1963, 435 ss.); G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, in *Pubblicazioni dell'Università di Pavia, Studi nelle scienze giuridiche e sociali* XCI (1941) (= *Scritti di diritto romano*, III, Milano 1981, 1487 ss., citato nel presente lavoro); TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Graz 1955 (ripr. facs. dell'ed. Leipzig 1899), 667 s.; U. BRASIELLO, s.v. *Falso (diritto romano)*, in *NNDI* VII, Torino 1957, 34 ss.; E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich der Lex Cornelia de falsis*, Diss., München 1965; M. SCARLATA FAZIO, s.v. *Falsità e falso (storia)*, in *EdD* XVI, Milano 1967, in part. 506 ss.; B. SANTALUCIA, *La legislazione sillana in materia di falso nummario*, cit., 1 ss. (= *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 77 ss. (in materia di falso nummario); G. PUGLIESE, *Diritto penale romano*, in V. ARANGIO RUIZ – A. GUARINO – G. PUGLIESE (a cura di), *Il diritto romano. La costituzione - caratteri, fonti, diritto privato, diritto criminale*, Roma 1980, 294 ss.; F. MARINO, *Il falso testamentario nel diritto romano*, in *ZSS* CV (1988), 634 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2ª ed., Milano 1998, 149 ss.; M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 93 ss.; O.F. ROBINSON, *The Criminal Law of Ancient Rome*, London 1995, 36 ss. Cenni in R. RILINGER, *Humiliores - honestiores. Zu einer Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit*, München 1988, 142 ss.; O. ROBINSON, *An aspect of falsum*, in *TR* LX (1992), 29 ss.; P. STEIN, *The Crime of Fraud in the Uncodified Civil Law*, in *Current Legal Problems* XLVI (1993), 135 ss.; M.U. SPERANDIO, *Dolus pro facto. Alle radici del problema giuridico del tentativo*, Napoli 1998, 30 ss.; S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano 2007, 119 ss.

⁵ Sul contenuto originario della *lex Cornelia*, in particolare sull'ipotesi, sostenuta da una parte della dottrina, che vede ricompresa, tra le condotte sanzionate da questa *lex*, la *suppositio partus*, cfr. *infra*, Cap. V, § 5.10. Per la previsione, secondo altri autori, anche dei casi di falso in documenti extratestamentari cfr. *infra*, Cap. III, § 3.5. Può ritenersi comunque superata la tesi, propugnata soprattutto da una parte degli studiosi più risalenti, volta ad attribuire alla *lex Cornelia* una portata ampia e generale. In quest'ultimo senso si vedano W. REIN, *Das Kriminalrecht der Römer*, cit., 774 ss.; A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht der Römer der römischen Republik*, I e II, Berlin 1868-1869, 62 ss. Più recentemente, la tesi dell'ampia portata originaria della *lex Cornelia* è stata riproposta da D. MALFITANA, *Archeologia della produzione e diritto romano. Il marchio ARRETINUM: copyright, falsificazione o messaggio pubblicitario?*, in *Minima epigraphica e papirologica* XIV-XVII (2009-2012), 209. Lo studioso afferma, invero, che questa *lex* “era stata appositamente studiata per combattere il sistema, fin troppo dilagante, di imitazione e falsificazione di documenti e di atti pubblici.” Immediatamente dopo specifica che tale intervento “segnava l'inizio di un più efficace e legale sistema di identificazione dei diversi prodotti, anche a garanzia degli stessi e dei loro produttori”, e ancora che “il *crimen falsi* era il reato di cui si macchiava chi osava avventurarsi nel sistema illegale di contraffarre documenti, adulterare dati di valore, fabbricare monete destinate ad essere immesse fraudolentemente sul mercato, etc.”. Tale tesi è presentata come certa, senza alcuna argomentazione in ordine alle ragioni a fondamento, che sarebbe stato in verità opportuno dettagliare a fronte della particolarità delle congetture avanzate. È da supporre che, da parte dello studioso, ci sia stato un appiattimento temporale, un'eliminazione di tutto quel percorso evolutivo del *falsum* che, come avremo modo di vedere, riveste per il *crimen* in questione una funzione di estremo rilievo.

per i casi di falsificazione di testamenti⁶ e di falsificazione di strumenti di scambio (oro non monetato e monete)⁷.

All'inizio del I secolo d.C.⁸ rimonta una serie di *senatus consulta*, con cui si attua un ampliamento delle condotte criminali e si estende a esse la repressione ordinaria realizzata con la *quaestio de falsis*. Si tratta del *senatus consultum Libonianum*⁹, inteso a punire chi avesse inserito disposizioni a proprio favore nel testamento altrui e chi avesse apposto sigilli a documenti falsi diversi dal testamento; del *senatus consultum Licinianum* (o *Libonianum*)¹⁰, volto a sanzionare gli accordi diretti a predisporre documenti falsi e prove testimoniali; del *senatus consultum Messalianum*¹¹, con cui è punita la collusione con avvocati o testimoni per mettere sotto accusa un innocente; del *senatus consultum Geminianum*, mirante ad applicare la *poena legis Corneliae* nei confronti di chi avesse accettato denaro per provocare o impedire la deposizione di un teste.

L'ulteriore elaborazione delle condotte di falso si realizza verosimilmente attraverso il concorrere di interventi imperiali, statuizioni senatoriali e *interpretatio* giurisprudenziale. Indubbio, in particolare, è il ruolo significativo svolto dalla legislazione imperiale: nell'arco di tem-

⁶ Per l'originario nucleo della *lex Cornelia* in tema di falso testamentario, l'informazione più completa è quella fornita da D. 48.10.2. Si vedano altresì *Paul. Sent.* 5.25.1 e *Paul. Sent.* 4.7.1. Su questi testi cfr. *infra* Cap. II, § 2.4.3, Cap. III, § 3.4, Cap. V, § 5.3.

⁷ Si rimanda al riguardo all'approfondita analisi svolta da B. SANTALUCIA, *La legislazione sillana in materia di falso nummario*, cit., 1 ss. (= *Studi di diritto penale romano*, cit., 77 ss.). Cfr. anche *infra*, Cap. IV, § 4.1.

⁸ In ordine alle ragioni che avrebbero spinto all'istituzione di una *quaestio* per il falso testamentario, Archi ritiene che l'introduzione della *lex Cornelia* sia stata dettata dalla necessità di fornire una tutela adeguata alle possibili falsificazioni del testamento cd. pretorio, ossia del testamento non redatto conformemente alle formalità previste dallo *ius civile*, bensì recante solo i sigilli dei sette testimoni: G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso*, cit., 1538 ss.; ID., *Testamentum civile, testamentum praetorium*, ora in *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 784 s.; ID., *Interesse privato ed interesse pubblico nell'apertura e pubblicazione del testamento romano (Storia di una vicenda)*, in *Iura* XX.2 (1969), 337 ss. (= *Scritti di diritto romano*, II, cit., 809 ss.). Da ultimo in questo senso si veda S. SCHIAVO, *Il falso documentale*, cit., 120. In una prospettiva parzialmente diversa si colloca M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 97 ss., la quale, pur riprendendo l'ipotesi di Archi, ritiene doversi altresì supporre che alla base dell'intervento sillano vi sia stato il diffondersi dell'uso del testamento scritto, non obbligatorio, ma comunque sempre più frequente.

⁹ Su questo *senatus consultum* cfr. *infra*, Cap. II, in part. § 2.4, Cap. III, § 3.1, ove anche riferimenti alla letteratura in materia.

¹⁰ Cfr. *infra*, Cap. V, § 5.9.

¹¹ Anche su questo *senatus consultum* e su quello successivo cfr. Cap. V, § 5.9.

po compreso tra Claudio e Alessandro Severo sono esplicitamente testimoniate¹² diverse forme di interventi in materia, sia concernenti condotte già oggetto di precedente disciplina a opera della *lex Cornelia* e dei *senatus consulta* della prima età imperiale, sia relativi a ipotesi criminali nuove.

Se generalmente, anche attraverso lavori monografici specifici¹³, l'attenzione si è concentrata sull'analisi del contributo fornito dagli imperatori postclassici, nel caso della legislazione di età classica in materia la dottrina, a oggi, ha dimostrato un interesse, quantunque certo di rilievo, tuttavia o generico o rivolto a singoli casi di falso. Invero, pur essendo stato variamente messo in evidenza¹⁴ il ruolo dell'autorità imperiale nell'evoluzione del *crimen falsi* in età classica, e pur essendo stati approfonditi specifici interventi imperiali relativi a singole ipotesi di falso, manca a oggi uno studio monografico comprensivo delle diverse testimonianze in cui traluce tale apporto.

Sfogliando la letteratura in proposito, una rapida presentazione dei diversi interventi imperiali in tema di falso è contenuta all'interno del lavoro di Rilinger dedicato all'analisi delle tipologie di sanzioni nel diritto penale romano di epoca classica, segnatamente all'interno del capitolo VIII *Kaiserliche Konstitutionen zum Tatbestandsbereich Fälschung* (D. 48.10)¹⁵. Una breve analisi di alcune delle *constitutiones principum* in materia di *falsum* era stata fornita alcuni anni prima anche da Kocher, nel suo lavoro su origini ed evoluzione della *lex Cornelia de falsis*¹⁶, in cui però sovente l'interpretazione del-

¹² L'attenzione nel presente lavoro sarà invero incentrata sulle testimonianze nelle quali figura esplicitamente il richiamo a costituzioni imperiali in tema di falso. La scelta è motivata dal proposito di valutare l'attività normativa imperiale in materia con riferimento alle testimonianze sicure, ritenendo assai pericoloso allargare lo spettro di indagine a possibili testimonianze implicite. Si avrà cura, comunque, di segnalare, in relazione alle diverse ipotesi di falso analizzate, quei casi individuati, in cui una parte della dottrina ha ravvisato il richiamo implicito a *constitutiones principum*.

¹³ Si veda A. FILOCAMO, *Politiche monetarie e fraus monetae nella legislazione del tardo impero*, Napoli 2013, sul falso monetario.

¹⁴ Si confrontino, tra gli altri, A. D'ORS, *Contribuciones a la historia del crimen falsi*, in *Studi in onore di E. Volterra*, Milano 1971, 543, secondo cui dopo i *senatus consulta* della prima età imperiale "hai todo un desarrollo posterior, por obra de la intervención imperial, y también de la jurisprudencia", e soprattutto G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso*, cit., *passim*, che parla di "spinta innovatrice... data dall'opera legislativa imperiale" (1532).

¹⁵ R. RILINGER, *Humiliores - honestiores*, cit., 142 ss.

¹⁶ E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich*, cit., 129 ss., all'interno del quarto punto della seconda parte del lavoro, intitolato "Außerordentliche Erweiterungen".

le statuizioni imperiali si basa su esegesi dei testi di dubbio accoglimento.

Si possono poi individuare approfondimenti relativi a singole questioni di falso nelle quali l'attività imperiale riveste un ruolo significativo, come lo studio di Albanese dedicato all'ipotesi di *adscriptio sibi in testamento alieno*¹⁷, quello di Schiavo sul falso documentale¹⁸, contenente una sezione dedicata al *criminaliter agere* nel caso di uso in giudizio di documenti falsi, o quello di Torrent sul *suppositus partus*¹⁹. Altre analisi più o meno approfondite di specifiche costituzioni imperiali sono contenute all'interno di lavori dedicati ai singoli imperatori: è questo il caso dello studio di D'Orgeval sulle *constitutiones principum* di Adriano²⁰, in cui però le singole esegesi dei testi appaiono alquanto generiche, del volume di Marotta su Antonino Pio²¹, del lavoro di Nasti su Alessandro Severo²², o ancora dello studio di Coriat sulla legislazione severiana²³. Di carattere più generale, anche se comunque di un certo rilievo per il tema qui affrontato, risultano i contributi di D'Ors²⁴ e soprattutto di Archi²⁵, nei quali si analizzano alcune costituzioni imperiali nell'ambito del più ampio discorso volto a illustrare profili generali del *crimen falsi*. A essi va aggiunto il più recente lavoro monografico di Piazza²⁶, che, nel presentare un quadro generale dell'evoluzione del *crimen falsi*, volge uno sguardo in taluni casi attento alla legislazione imperiale in materia, ma sempre comunque incentrato su alcune testimonianze.

L'ampiezza e la varietà delle fonti relative al tema prescelto, i profili di approfondimento ancora da indagare, nonché la convinzione dell'utilità ricavabile tramite uno studio dei diversi interventi imperiali, sia al fine della ricostruzione dell'evoluzione di questo *crimen* in età classica sia per una conoscenza più approfondita delle modal-

¹⁷ B. ALBANESE, *Sul senatoconsulto Liboniano*, in *AUPA* XXXVI (1976), 289 ss. (= *Scritti giuridici*, II, Palermo 1991, 1377 ss.).

¹⁸ S. SCHIAVO, *Il falso documentale*, cit., 117 ss.

¹⁹ A. TORRENT, *Suppositio partus – crimen falsi*, in *AHDE* LII (1982), 223 ss.

²⁰ B. D'ORGEVAL, *L'empereur Hadrien. Œuvre législative et administrative*, Paris 1950.

²¹ V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988.

²² F. NASTI, *L'attività normativa di Severo Alessandro. I. Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli 2006, 148 ss.

²³ J.-P. CORIAT, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat*, Roma 1997.

²⁴ A. D'ORS, *Contribuciones a la historia del crimen falsi*, cit., 527 ss.

²⁵ G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso*, cit., 1487 ss.

²⁶ M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., cap. III, §§ 2-4.

tà di intervento degli imperatori di quest'epoca in ambito criminale²⁷, suggeriscono dunque di procedere a un'indagine ampia delle testimonianze in materia.

La prima sezione del lavoro, corrispondente al Capitolo I, sarà dedicata alla ricognizione e alla classificazione delle statuizioni imperiali di epoca classica in materia di cui si trova espresso richiamo all'interno delle fonti giuridiche, con uno sguardo ai giuristi e alle opere che citano tali provvedimenti all'interno dei frammenti contenuti nel Digesto, nonché alla tipologia di atto imperiale usato e alle condotte sanzionate.

La seconda parte sarà invece volta all'esegesi di tutti gli interventi imperiali individuati e catalogati. Al suo interno il materiale sarà analizzato sulla base delle diverse condotte sanzionate, con una particolare attenzione all'ipotesi di iscrizione di disposizioni a proprio favore in un testamento altrui (Cap. II) e di falso in documenti extratestamentari (Cap. III), cui afferisce il numero più considerevole di testimonianze, per poi incentrare l'analisi su una serie di ipotesi classificabili come falso nelle relazioni commerciali (Cap. IV) ed infine sugli altri casi di falso di cui si ha notizia di interventi imperiali (Cap. V).

Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento al Professor A.D. Manfredini, al Professor A. Maffi, al Professor A. Torrent e al Professor A. Hirata per la lettura del manoscritto e per le loro preziose osservazioni. Grazie di cuore al Professor X. Pérez López e a Paolo per gli utili consigli e alla Dottoressa A. Carboni per la revisione completa del testo. Sono grata alla Casa Editrice l'Erma di Bretschneider per aver accolto il lavoro all'interno della collana *Studia Juridica*.

Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, per il sostegno continuo e per l'instancabile amore. Senza di loro non sarei mai riuscita a portare a termine questa nuova fatica.

²⁷ In generale, l'attenzione della dottrina è stata a oggi rivolta principalmente al ruolo delle costituzioni imperiali in materia civile. Si vedano, al riguardo, i contributi di M.G. ZOZ, *Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza. Fonti giuridiche e diritto delle persone*, Trieste 2007; M.G. ZOZ – P. FERRETTI, *Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza. Regole generali in tema di successioni*, Trieste 2013. Non può, tuttavia, essere sottaciuta la menzione del lavoro di J.P. CORIAT, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère. I. Constitutions datées de la première période du règne (juin 193- automne 197 ap. J.-C) et constitutions non datées de Septime Sévère cité comme seul auteur de la décision. Sources et documents*, Roma 2014, contenente l'analisi di tutte le costituzioni di Settimio Severo comprese tra giugno 193 e l'autunno del 197, dunque, accanto alle statuizioni di carattere civile, anche quelle di contenuto criminale (in part. 362 ss.).

INTRODUZIONE

Un pensiero e un ricordo affettuoso al mio maestro Aldo Cendrelli, all'indomani del decennale della sua scomparsa, al quale mi legherà sempre un profondo affetto e un'infinita gratitudine per tutti gli insegnamenti impartiti e per aver creduto sempre nel mio lavoro e nella mia dedizione.

CAPITOLO I

LE *CONSTITUTIONES PRINCIPUM* DI EPOCA CLASSICA IN TEMA DI FALSO: MATERIALI E CLASSIFICAZIONI

1.1. RICOGNIZIONE DELLE FONTI IN TEMA DI FALSO. GLI INTERVENTI IMPERIALI NEI *DIGESTA*

Il materiale individuato all'interno delle fonti giuridiche proviene principalmente dai *Digesta* e dal *Codex*, sia in titoli specificamente dedicati al *crimen falsi*, sia in altri luoghi delle due opere. Assai rari sono invece i riferimenti a costituzioni imperiali in tema di falso reperibili nelle altre fonti giuridiche¹.

Una parte significativa di testimonianze è naturalmente contenuta, innanzitutto, nel titolo 10 del libro 48, *de lege Cornelia de falsis et de senatus consulto Liboniano*². All'interno dei 33 frammenti che compongono il titolo, è possibile discernere 16 passaggi, con richiamo a 14 diverse *constitutiones*.

¹ Parte della dottrina ha individuato all'interno delle fonti richiami impliciti a costituzioni imperiali. In questo senso sono stati letti, ad esempio, D. 48.10.1.3, D. 48.10.1.5-8, e, tra le testimonianze conservate al di fuori del titolo specificamente dedicato al falso, D. 44.1.11. Con riguardo a D. 48.10.1.3 cfr. anche *infra*, Cap. III, § 3.8, per D. 48.10.1.5 Cap. V, § 5.2. In relazione a questi testi, se, per un verso, è da ritenere vero quanto afferma G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso*, cit., 1415, che attraverso la *cognitio* di epoca classica gli imperatori ampliarono la portata del *crimen falsi* al di là di quanto ricostruibile attraverso le testimonianze conservate, per altro verso risulta assai arduo, se non a rischio di incorrere gravi errori, riuscire a ricavare, sulla base dei frammenti conservati, indicazioni almeno probabili dell'effettiva emanazione di siffatti interventi. Per tali ragioni, e in considerazione di quanto premesso nell'introduzione, tali testimonianze non saranno sottoposte a indagine in questa sede.

² Sull'indicazione, nel titolo, del solo *senatus consultum Libonianum*, nonostante all'interno dei frammenti ivi contenuti siano riscontrabili anche richiami ad altri *senatus consulta*, cfr. M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit., 159 ss.